

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE
INFORMAZIONI RISERVATE, RILEVANTI E PRIVILEGIATE E PER LA COMUNICAZIONE
ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI**

(Approvato dal Consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2018)

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

19 aprile 2018

Documento ad uso interno

Sommario

Art. 1 <i>Obiettivi e ambito di applicazione</i>	3
Art. 2 <i>Contesto Normativo</i>	3
Art. 3 <i>Definizioni</i>	4
Art. 4 <i>Soggetti tenuti al rispetto del Regolamento</i>	6
Art. 5 <i>Gestione ed applicazione del Regolamento</i>	7
Art. 6 <i>Individuazione delle Informazioni Rilevanti</i>	8
Art. 7 <i>Individuazione delle Informazioni Privilegiate</i>	11
Art. 8 <i>Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate</i>	12
Art. 9 <i>Circolazione e trattamento delle Informazioni Privilegiate</i>	13
Art. 10 <i>Diffusione delle Informazioni Privilegiate</i>	16
Art. 11 <i>Diffusione di Informazioni Privilegiate tramite il sito internet</i>	18
Art. 12 <i>Diffusione di Informazioni Privilegiate in presenza di rumours</i>	19
Art. 13 <i>Diffusione di Dati Previsionali</i>	20
Art. 14 <i>Diffusione di Informazioni Privilegiate a terzi</i>	20
Art. 15 <i>Il ritardo nella diffusione di Informazioni Privilegiate</i>	21
Art. 16 <i>Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni</i>	25
Art. 18 <i>Rapporti con i terzi</i>	28
Art. 19 <i>Modifiche al Regolamento</i>	30
Art. 20 <i>Archiviazione</i>	30
Art. 21 <i>Entrata in vigore</i>	30

Allegato 1 *Regolamento del Registro Insider*

Allegato 2: *Identificazione delle FOCIP*

Allegato 3: *Mappatura delle c.d. “aree sensibili” inerenti le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate*

Art. 1

Obiettivi e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”), adottato in sostituzione della precedente procedura (deliberata dal Consiglio d’Amministrazione) disciplina - in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti - il monitoraggio, la circolazione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni e dei documenti riguardanti Il Sole 24 Ore S.p.A. (la “**Società**” o “**Emittente**”) e le società dal medesimo controllate (di seguito le “**Società Controllate**” o “**Controllate**” e congiuntamente alla Società il “**Gruppo**”), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, come di seguito definite.
- 1.2. Il presente Regolamento, inoltre, contiene le disposizioni generali relative all’istituzione, alla struttura ed alla gestione del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, come di seguito definito rinviando all’Allegato 1 (Regolamento del Registro Insider) i dettagli inerenti la corretta tenuta dello stesso.
- 1.3. Le regole di comportamento ed i principi fissati dal Regolamento sono adottati:
 - per assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
 - per tutelare gli investitori, essendo volti a prevenire il compimento di operazioni speculative lesive dei loro interessi tramite lo sfruttamento di asimmetrie informative, ovvero l’alterazione delle variabili di mercato, mediante la diffusione di informazioni non veritiere o fuorvianti;
 - per tutelare la Società dalle eventuali responsabilità che sulla stessa possano ricadere per i reati commessi da soggetti alla stessa riconducibili.
- 1.4. Il presente Regolamento si applica all’Emittente e alle sue Società Controllate nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Società medesima. Le Società Controllate estere applicano il presente Regolamento nel rispetto delle normative locali.

Art. 2

Contesto Normativo

- 2.1 Il presente Regolamento è stato redatto tenendo in considerazione la disciplina normativa e regolamentare italiana ed europea in vigore al momento della redazione e, in particolare, i seguenti riferimenti normativi:
 - il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e relativi Regolamenti esecutivi e delegati (di seguito il “**MAR**”);
 - il Regolamento (UE) n. 2016/347 della Commissione Europea, del 10 marzo 2016, relativo alle norme tecniche di attuazione circa il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (“**Regolamento di Esecuzione**”);
 - Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016;
 - Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016;
 - la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (“**Direttiva Abusi di Mercato**”);

- Rettifica del Regolamento (UE) N. 596/2014 del 21 ottobre 2016;
- il Testo Unico della Finanza adottato con Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive integrazioni e/o modifiche (il “**TUF**”);
- il Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”);
- il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (di seguito il “**Decreto 231**”);
- ESMA (*European Security and Markets Authority*) *Guidelines*;
- le Comunicazioni Consob (“**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**”);
- il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e le relative Istruzioni;
- le Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “**Borsa Italiana**”) emanate in attuazione del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito le “**Istruzioni di Borsa**”);
- Le Linee Guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate di ottobre 2017 (di seguito “**Le Linee Guida Consob**”).

Art. 3

Definizioni

- 3.1. Ai fini del presente Regolamento, i termini e le espressioni utilizzate avranno il significato di seguito specificato. Resta inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definiti al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Amministratore Delegato o AD – indica l’amministratore delegato della Società, di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione – indica consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Comunicato Stampa – indica la comunicazione mediante la quale le Informazioni sono comunicate al pubblico, alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.A. in applicazione della normativa di riferimento e del presente Regolamento.

Destinatari – indica i soggetti di cui al successivo art. 4 tenuti all’osservanza del presente Regolamento.

Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (“FGIP”) – è la funzione interna alla Società deputata alla gestione, all’applicazione e al monitoraggio del presente Regolamento nonché al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto di seguito previsto. La FGIP è costituita in forma di unità organizzativa e si sviluppa come un sistema di gestione coordinato ove il potere decisionale in merito alle funzioni di sua competenza, è attribuito in capo all’Amministratore Delegato della Società. La FGIP è costituita oltre che dall’Amministratore Delegato posto al vertice della medesima, da Direzione Affari Legali & Societari e dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo della Società.

Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate (“FOCIP”) – sono le funzioni interne alla Società – di cui all’Allegato 2 - a vario titolo coinvolte nella generazione e nella gestione dinamica del flusso informativo.

Informazione Societaria – si intende ogni informazione riguardante la Società e/o le Società Controllate e/o il Gruppo con particolare riferimento a quelle di natura finanziaria, tecnica, organizzativa, correlate al core business o al settore di attività. L’Informazione Societaria assume, peraltro, particolare rilevanza in caso si tratti di un’Informazione Regolamentata, Privilegiata, Rilevante o Riservata.

Informazione Regolamentata – è l’Informazione societaria la cui comunicazione all’esterno deve essere effettuata secondo modalità, tempi e contenuti previsti dalla normativa applicabile alle società quotate con l’obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato finanziario

Informazione Riservata – ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda la Società e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Soggetti Obbligati nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.

Informazione Rilevante – per informazione rilevante si intende un’informazione idonea, a giudizio della Società, ad assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura privilegiata.

Specifica Informazione Rilevante – singola Informazione Rilevante che, sulla base di valutazione della FGIP, potrebbe a giudizio dell’Emittente effettivamente, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

Informazione Privilegiata – ai sensi dell’art. 7 MAR, primo comma, per informazione privilegiata si intende “*un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari (come definiti infra), che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”.*

- carattere preciso: un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

- effetto significativo sui prezzi: per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Se l’informazione concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può, a sua volta, essere costituita da un evento o una serie di eventi di circostanze che si sono verificati o che si verificheranno.

Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (“Registro Insider”) – indica il registro, predisposto in conformità all’articolo 18 del MAR, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

Responsabile della tenuta del Registro o Responsabile del Registro - indica il soggetto responsabile della tenuta del Registro Insider e della RIL. Tale ruolo è ricoperto dal responsabile della Direzione Affari Legali della Società.

RIL - indica l’Elenco di tutti coloro che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso ad Informazioni Rilevanti.

Ritardo – indica la non tempestiva comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Società o le sue Controllate, e di cui più diffusamente all’art. 15 del presente Regolamento.

Strumenti Finanziari – si intendono le azioni e gli strumenti finanziari emessi dalla Società, i quali siano: (a) ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione.

Art. 4

Soggetti tenuti al rispetto del Regolamento

- 4.1 I membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori della Società e del Gruppo, nonché tutti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate (i “**Destinatari**”) sono tenuti al rispetto del presente Regolamento ed a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e Privilegiate acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione dell’informazione Privilegiata e la sua comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto dell’articolo 9 del presente Regolamento.
- 4.2 I Destinatari, all’atto della nomina ovvero dell’entrata in vigore del presente Regolamento e delle sue modifiche, rendono dichiarazione scritta di aver preso visione del presente Regolamento, di essere

consapevoli delle responsabilità che da esso derivano a loro carico e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente a quanto ivi disposto.

Art. 5

Gestione ed applicazione del Regolamento

5.1 I ruoli e le responsabilità delle principali funzioni e dei principali organi societari deputati alla gestione delle Informazioni Privilegiate e all'applicazione del presente Regolamento sono descritti di seguito.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva il presente Regolamento e le relative modifiche sulla base di quanto proposto dalla FGIP ed è responsabile della sua corretta applicazione.

5.3 La FGIP

La gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate concernenti la Società è rimessa alla responsabilità della FGIP sotto la direzione e il coordinamento dell'Amministratore Delegato.

La FGIP potrà provvedere, se necessario, alla emanazione di apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La FGIP, in particolare:

- concorre alla definizione e alla valutazione periodica del Regolamento;
- impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione del Regolamento;
- provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti avvalendosi del supporto delle FOCIP;
- definisce i criteri per l'individuazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti;
- individua, avvalendosi delle FOCIP, le Specifiche Informazioni Rilevanti e quelle Privilegiate;
- impartisce disposizione per la corretta gestione della RIL e del Registro *Insider*;
- monitora la circolazione delle Informazioni Rilevanti e di quelle Privilegiate;
- decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP, un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da questi trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente;
- al fine di garantire adeguata protezione e la corretta gestione dei flussi informativi riservati, redige una relazione annuale, da presentare al Consiglio di Amministrazione, sull'applicazione del Regolamento, segnalando eventuali anomalie e suggerendo eventuali modifiche.

5.4 Le FOCIP

Le FOCIP supportano la FGIP nelle suddette attività, si attengono alle indicazioni presenti nel Regolamento e rispondono rapidamente alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP.

A tal riguardo, le FOCIP sono tenute a relazionare la FGIP, con cadenza trimestrale e attraverso una sintetica reportistica scritta, in ordine all'attività di controllo e monitoraggio del flusso inerente le Informazioni Rilevanti che si sono generate nella rispettiva area di competenza nel periodo di riferimento del report, confermando l'insussistenza, allo stato, di Specifiche Informazioni Rilevanti, ovvero il corretto monitoraggio di quelle già segnalate ed il funzionamento dei presidi di controllo e segregazione delle Informazioni.

5.5. Direzione Relazioni Esterne

- La suddetta funzione predispone la bozza del Comunicato Stampa e lo sottopone all'approvazione finale dell'A.D. in tempo utile ai fini della tempestiva comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate; invia il Comunicato Stampa ai media dopo la sua diffusione attraverso il sistema SDIR..

5.6.1 La Funzione Investor Relations

La Funzione *Investor Relations*:

- pubblica il Comunicato Stampa nelle apposite sezioni del sito web della Società, i documenti societari di *corporate governance*, le rendicontazioni contabili e la documentazione fornita negli incontri con gli operatori del mercato nonché i Comunicati Stampa *price sensitive*, nelle versioni italiano ed inglese, con indicazione della data ed ora di comunicazione al mercato;
- cura le relazioni con gli organi di stampa, con analisti, investitori istituzionali e *stakeholders* in generale.

5.7. Direzione Affari Legali & Societari

La suddetta funzione, oltre ad essere componente della FGIP

- invia il Comunicato Stampa alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., avvalendosi del Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate (“SDIR”) adottato dalla Società.

Art. 6

Individuazione delle Informazioni Rilevanti

- 6.1 In considerazione del principio generale in base al quale le società emittenti titoli azionari o strumenti finanziari equiparati sono tenute a comunicare al mercato ogni informazione ritenuta necessaria e/o utile ai fini di fornire una corretta e veritiera rappresentazione delle medesime, delle loro attività e della prevedibile evoluzione, la Società, fermi restando gli adempimenti inerenti le comunicazioni obbligatorie, monitora in tal senso l'adeguatezza dei flussi informativi verso l'esterno.
- 6.2 Al fine di assolvere all'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le Informazioni che assumono natura privilegiata, la Società monitora le fasi prodromiche alla pubblicazione.
- 6.3 In tale ambito, la FGIP valuta e monitora l'adeguatezza della mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, modificandola ove necessario, e si avvale dell'ausilio delle FOCIP per individuare e

monitorare i flussi Informativi Rilevanti, aggiornando rispetto a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti l'associazione dei vari soggetti legittimati all'accesso ed al trattamento delle predette.

6.4 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fermo restando che la valutazione deve essere effettuata caso per caso sulla base delle circostanze caratterizzanti ogni specifica fattispecie, con riferimento alla Società ed alle sue Controllate, oltre alle Aree di formazione potenziale comuni ad ogni emittente (Area Amministrazione, Finanza e Controllo, Area Affari Legali & Societari, ecc.), possono, con riferimento al Gruppo, considerarsi aree potenzialmente idonee a generare un'Informazione Rilevante/Privilegiata le aree di cui al documento unito come **Allegato 3**: .

6.5 Per quanto attiene gli eventi potenzialmente idonei a generare un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere monitorati le informazioni e gli eventi riguardanti:

- variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società;
- partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di *joint venture* in genere;
- acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda;
- avvio e stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica;
- contratti di finanziamento attivi ed emissione di prestiti obbligazionari;
- progetti di investimento specifici;
- riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni, operazioni sul capitale.
- qualsiasi tappa intermedia dei processi sopra descritti.
- contenzioso legale;
- risultati contabili periodici;
- composizione del management;
- piani di incentivazione del management;
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale;
- emissione di strumenti finanziari;
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building,;
- procedure concorsuali;
- revoca di affidamenti bancari;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- insolvenze di importanti debitori;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;

- andamento della gestione;
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise);
- ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- modifica dei piani di investimento;
- policy di distribuzione di dividendi.

Se le informazioni originano dall'esterno, in taluni casi le stesse possono essere oggetto di una tipizzazione *ex ante*. Ad esempio, informazioni connesse alle implicazioni derivanti dall'inaspettato avvio da parte di terzi di un procedimento giudiziario nei confronti dell'emittente possono essere gestite nell'ambito della tipologia di informazioni rilevanti sopra esemplificativamente indicata come "contenzioso legale".

In altri casi, tuttavia, le informazioni che originano dall'esterno, essendo imprevedibili o legate a fattori esogeni in evoluzione (ad esempio informazioni connesse ad una crisi di Governo o ad eventi politici straordinari o imprevisi -Brexit, terremoti, ecc.), alimentano nuovi tipi di informazioni rilevanti.

Esempi di informazioni che riguardo indirettamente la Società sono:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali Informazioni Privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto caso per caso, tenuto conto anche della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari del Gruppo.

6.6 Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 MAR, i Destinatari che entrino, in qualsiasi circostanza, in possesso di Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e/o il

Gruppo devono informare senza indugio il responsabile della FOCIP nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie sono stati generati ovvero direttamente la FGIP.

- 6.7 Le FOCIP portano all'attenzione della FGIP le Informazioni Rilevanti che ritengano debbano essere valutate o semplicemente monitorate, evidenziando per iscritto i motivi per cui le hanno valutate come tali.
- 6.8 La Società, a cura del Responsabile del Registro, istituisce ed aggiorna un registro con le Specifiche Informazioni Rilevanti (**RIL**), gestito secondo le modalità meglio descritte nel documento in Allegato 1. La RIL è uno strumento volto a impedire la circolazione impropria di informazioni Riservate e/o confidenziali al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi imposti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti riguardanti l'invio della comunicazione di iscrizione nel Registro *Insider* e la successiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.
- Nella RIL sono indicate, sulla base della mappatura, nell'ambito della quale le varie funzioni sono collegate alle specifiche aree mappate, le persone che hanno accesso alla singola specifica Informazione Rilevante. Il Responsabile del Registro è informato dalla FGIP e dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella RIL che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante ai fini del relativo aggiornamento.

Art. 7

Individuazione delle Informazioni Privilegiate

- 7.1. Per quanto attiene le Informazioni Privilegiate, l'art. 17 del MAR dispone che: *«L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente» «L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico (...)».*
- 7.2. La valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti che caratterizzano l'informazione come Privilegiata – che dovrà essere effettuata caso per caso – e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ovvero, nei casi in cui la normativa applicabile lo consenta, di ritardare la predetta comunicazione, è rimessa alla FGIP, nella persona dell'AD o, in caso di sua assenza dal Direttore Affari Legali & Societari, tenendo conto della documentazione e di ogni altra informazione ricevuta dagli altri membri FGIP e dalla FOCIP nel cui ambito di operatività la Specifica Informazione Rilevante è stata generata. Affinché tale processo valutativo avvenga nel minor tempo possibile:
- la FGIP curerà la raccolta di tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari a tal fine, con l'ausilio delle FOCIP di volta in volta interessate;
 - i responsabili delle FOCIP, di volta in volte coinvolte, avranno cura di raccogliere e custodire le informazioni e i documenti inerenti le Informazioni Riservate che per loro caratteristiche

possano divenire potenzialmente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, nonché di identificare le persone in possesso delle predette Informazioni di carattere riservato.

All'esito della qualificazione dell'informazione come privilegiata, la FGIP, dopo aver verificato che la predetta informazione è circolata sino a quel momento nei limiti di quanto previsto dalle procedure interne alla Società e che, quindi, siano identificabili tutti i soggetti che hanno trattato detta Informazione, attiverà i protocolli di segregazione dell'Informazione Privilegiata onde evitare un'impropria circolazione della stessa all'interno e soprattutto all'esterno della Società. La riservatezza dell'Informazione Privilegiata viene garantita attraverso l'attivazione del Registro *Insider*, come specificato nei punti successivi e nel citato Allegato 1 al presente Regolamento.

7.3. Nello specifico, la FGIP dovrà:

- (i) avere cura che il Responsabile del Registro *Insider* provveda all'iscrizione dei nominativi dei soggetti che sono a conoscenza e che ne verranno successivamente a conoscenza prima che l'Informazione Privilegiata sia resa nota al pubblico e che i responsabili FOCIP comunichino al Responsabile del Registro i nominativi di eventuali soggetti da iscrivere nel Registro *Insider*;
- (ii) delegare la Funzione *Investor Relations* della Società ai fini della predisposizione della bozza di comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, salvo l'attivazione della procedura di Ritardo di cui all'articolo 15 del presente Regolamento;
- (iii) confermare ai Destinatari la valutazione del carattere privilegiato dell'informazione.

7.4. Tutto il processo valutativo della FGIP sarà riportato in una sintetica reportistica scritta, via via aggiornata, dalla quale poter evincere a posteriori i criteri ed i documenti sulla base dei quali sono state raggiunte le relative conclusioni e assunte le conseguenti deliberazioni.

Art. 8

Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

8.1 Quando un'Informazione Rilevante viene valutata come privilegiata, l'Emittente formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico, il Registro *Insider*, che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni:

- data e ora in cui l'Informazione è divenuta privilegiata,
- data e ora in cui l'Emittente ha deciso in merito;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

8.2 Il Registro *Insider* è suddiviso in due distinte sezioni:

- permanente: riguardante i soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate;
- occasionale: riguardante i soggetti che hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate considerate. Tale sezione è, pertanto, suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata.

Per le disposizioni concernenti l'istituzione, l'aggiornamento ed il funzionamento del Registro *Insider* si rimanda al Regolamento del Registro *Insider* di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 9

Circolazione e trattamento delle Informazioni Privilegiate

9.1 Le Informazioni fanno parte del patrimonio della Società e del Gruppo e, pertanto, devono essere gestite anche in funzione del loro valore strategico e competitivo. In particolare, l'utilizzo delle Informazioni da parte dei Destinatari e di chiunque ne venga in contatto deve essere informato ai principi generali di corretta gestione delle stesse e della salvaguardia delle risorse aziendali.

La violazione delle obbligazioni di cui al presente Regolamento, ferme restando le conseguenze derivanti da eventuali illeciti civili, penali e/o amministrativi, possono comportare sanzioni disciplinari ovvero la risoluzione dei rapporti in corso con la Società e/o con il Gruppo.

Colui il quale produce o detiene l'Informazione a qualsiasi titolo ha la responsabilità di assicurarsi che ne venga fatto un uso adeguato alle disposizioni normative ed a quelle del presente Regolamento, con particolare riferimento all'insieme dei dati prodotti ovvero di quelli di cui egli sia venuto a conoscenza nell'ambito di un processo, di un progetto, di un'unità organizzativa o in quanto Informazioni appartenenti a specifiche banche dati.

Fermo l'obbligo di iscrizione nel Registro *Insider* ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Regolamento, secondo i termini e le modalità ivi indicati, coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e, in particolare, i Destinatari, gestiscono tali Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele, affinché le stesse circolino all'interno e all'esterno della Società nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, e del presente Regolamento.

9.2 In particolare, i Destinatari e tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse della Società e del Gruppo sono tenuti a:

- (i) mantenere riservate tutte le informazioni e tutti i documenti, in particolare quelli configurabili come Informazioni Rilevanti o Privilegiate acquisite e/o elaborate nello svolgimento dei compiti e/o delle funzioni ad essi assegnati;
- (ii) utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni ed in conformità al presente Regolamento ed alle altre procedure aziendali vigenti e, dunque, non utilizzarle per alcun motivo, causa ovvero fine diversi da quelli in ragione dei quali ne siano in possesso;
- (iii) effettuare senza indugio le comunicazioni di cui al presente Regolamento;
- (iv) attenersi scrupolosamente al presente Regolamento ed alle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno dei documenti societari, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate;
- (v) non comunicare a soggetti terzi, salvo nei casi previsti dal presente Regolamento:
 - informazioni e dati relativi alle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di esercizio o consolidato, nella relazione semestrale o comunque in rapporti relativi a periodi intermedi della Società, prima dell'approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e dell'espletamento della relativa procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Regolamento;

- dati di preconsuntivo o previsionali, ed informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Privilegiate se non a seguito di preventiva verifica - anche al fine di valutare la concreta idoneità dell'informazione a qualificarsi come privilegiata - con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ed eventuale espletamento della procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Regolamento;
- (vi) gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti o Privilegiate in osservanza degli obblighi di riservatezza, in maniera tale da limitare il rischio di accesso e di trattamento non autorizzato;
- (vii) informare tempestivamente le funzioni competenti in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del presente Regolamento.

I suddetti obblighi di riservatezza derivano, tra l'altro:

- per i dipendenti, dal rapporto di lavoro e dall'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.;
- per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge in relazione al ruolo ricoperto; in particolare, i componenti degli organi amministrativi e di controllo e tutti coloro che ad altro titolo intervengano, partecipino o comunque assistano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dallo stesso istituiti, devono mantenere l'assoluta riservatezza in ordine ai documenti ed alle informazioni acquisite nel corso delle predette riunioni e la segretezza sulle Informazioni Rilevanti e Privilegiate fino a quando tali informazioni non siano rese pubbliche dalla Società secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento; l'obbligo di riservatezza riguarda anche tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle anzidette riunioni che venga messa anticipatamente a disposizione dei partecipanti;
- per i professionisti, i collaboratori, i consulenti o gli altri che comunque operino per conto della società, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge o comunque connessi all'incarico professionale e previsti da specifici accordi con la Società o con il Gruppo.

9.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine della corretta gestione delle Informazioni Rilevanti o Privilegiate, i Destinatari sono tenuti a osservare le seguenti regole di condotta:

- (a) conservare e archiviare con la massima diligenza la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Rilevanti o Privilegiate o di carattere riservato, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avervi accesso;
- (b) porre particolare attenzione alla gestione di tutti supporti di qualsiasi natura, inclusi quelli cartacei e quelli elettronici, sui quali sono contenute o rintracciabili le Informazioni Rilevanti o Privilegiate e/o le informazioni Societarie e confidenziali, quali i documenti cartacei, i dispositivi elettronici e gli altri dispositivi di archiviazione di qualsiasi natura, le comunicazioni di qualsiasi genere, siano esse elettroniche o cartacee;
- (c) custodire tutti i predetti supporti in luoghi idonei a consentire l'accesso solo a persone autorizzate, senza lasciarli incustoditi, fruibili o comunque a disposizione di soggetti non autorizzati a ricevere le predette informazioni;

- (d) mantenere segreta la *password* del proprio computer e assicurarsi che lo stesso sia protetto mediante il blocco temporaneo nei momenti di non utilizzo da parte del soggetto o in quelli in cui il medesimo soggetto si allontana dalla propria postazione di lavoro;
- (e) custodire i supporti cartacei in casseforti o in armadi chiusi a chiave a cura del responsabile della relativa unità organizzativa per tutto il tempo necessario ad evitare un utilizzo improprio o fino a che non siano di pubblico dominio;
- (f) non portare all'esterno degli uffici i supporti predetti ed i documenti riservati se non per motivi strettamente connessi alla propria attività professionale;
- (g) porre particolare attenzione nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati, evitando la trasmissione a mezzo fax o l'utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima riservatezza e, ove possibile, evitandone la stampa;
- (h) apporre sui documenti che contengono Informazioni Rilevanti, Privilegiate o Riservate, a cura della funzione aziendale che li ha originati, la dicitura "confidenziale" o "riservato" prima della loro circolazione all'interno della Società, del Gruppo o verso terzi, al fine di rendere riconoscibile la natura confidenziale delle informazioni in essa contenute, adeguando, conseguentemente e conformemente, le norme tecniche che disciplinano le diverse attività;
- (i) far sì che la circolazione dei documenti che recano la dicitura "confidenziale" o "riservato" avvenga mediante sistemi di consegna sicuri ed affidabili ottenendo, ove possibile, conferma di ricezione del documento;
- (j) utilizzare, per la distruzione di supporti contenenti Informazioni Rilevanti, Privilegiate o Riservate, apparecchiature distruggi-documenti oppure procedere alla frammentazione del supporto prima di cestinarlo, in maniera tale che risulti illeggibile e/o inservibile;
- (k) ove siano contenute nei supporti del sistema informatico della Società, le informazioni non devono essere riportate in archivi informatici in modo da evitare di renderle disponibili, indiscriminatamente, al di fuori del contesto operativo in cui vengono normalmente utilizzate da soggetti debitamente autorizzati;
- (l) in caso di smarrimento di documenti e/o supporti contenenti Informazioni Rilevanti o Privilegiate, darne immediatamente comunicazione alla Funzione *Investor Relations* della Società, specificando le circostanze dello smarrimento, affinché questa possa riferire all'AD ed adottare le misure ritenute più opportune, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato;
- (m) astenersi da e fare in modo che i dipendenti ed i collaboratori della Società e delle società del Gruppo si astengano dal compiere pratiche di intromissione nella *privacy* dei colleghi (c.d. *shoulder surfing*);
- (n) astenersi dal consultare documenti che contengono Informazioni Rilevanti o Privilegiate in luoghi pubblici.

9.4 La comunicazione a soggetti diversi dai Destinatari di dati, documenti o informazioni configurabili come Informazioni Rilevanti o Privilegiate, è ammessa esclusivamente a condizione che:

- (a) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari;

- (b) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute.

A titolo indicativo e ferme restando le condizioni di cui sopra, possono essere incluse nei casi di cui al presente paragrafo:

- (i) la comunicazione, effettuata in applicazione di obblighi normativi, di dati e situazioni contabili alla società di revisione in funzione dello svolgimento dell'incarico;
- (ii) le comunicazioni a consulenti e agenzie di *rating*.

Fermo restando che qualsiasi comunicazione a tali soggetti potrà avvenire contestualmente alla iscrizione degli stessi all'interno della sezione del Registro *Insider* relativa alla specifica Informazione Privilegiata.

9.5 Ai sensi dell'art. 8 del MAR, inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza se ciò non sia indispensabile per il normale svolgimento del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni;
- rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società ed il Gruppo che non siano già state oggetto di diffusione al pubblico;
- compiere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono, utilizzando tali informazioni;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi.

Art. 10

Diffusione delle Informazioni Privilegiate

- 10.1 Qualora un'informazione sia stata valutata come Informazione Privilegiata e laddove non ricorrano gli estremi per il Ritardo nella comunicazione, l'Informazione Privilegiata è comunicata al pubblico, nel più breve tempo possibile, con le modalità di seguito riportate.
- 10.2 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico ai sensi di legge, nel rispetto dei principi di tempestività, correttezza, integrità, riservatezza, chiarezza, trasparenza, tracciabilità,

coerenza e omogeneità, nonché parità di accesso alle informazioni e nel rispetto di simmetria informativa, assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantire l'effettiva diffusione delle informazioni.

- 10.3 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico mediante strumenti tecnici che consentano di:
- (i) diffondere le Informazioni Privilegiate, senza discriminazioni ad una platea di destinatari il più ampia possibile, gratuitamente e simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
 - (ii) comunicare le Informazioni Privilegiate ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica che garantiscano il rispetto dei principi di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento, anche nella fase di trasmissione delle Informazioni Privilegiate.
- 10.4 In merito alle Informazioni Privilegiate riguardanti il Gruppo, i legali rappresentanti delle Società Controllate devono fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
- 10.5 Le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico mediante un Comunicato Stampa, preventivamente approvato dall'AD ovvero, in caso di sua assenza, da soggetto dal primo delegato, che dovrà essere trasmesso al Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate ("SDIR") nonché, come da buona prassi, ai media ritenuti più opportuni per una capillare diffusione del Comunicato Stampa, a cura delle funzioni Affari Legali & Societari e Relazioni Esterne.
- 10.6 La bozza del Comunicato Stampa viene predisposta dalla Funzione Relazioni Esterne, avvalendosi dei necessari elementi conoscitivi forniti dal responsabile della funzione nel cui ambito organizzativo si sono originate le Informazioni Privilegiate, e trasmessa all'AD ovvero, in caso di assenza, dal soggetto dal primo delegato, per la sua approvazione.
- 10.7 Il contenuto del comunicato di Informazioni Privilegiate è rimesso all'approvazione dall'AD.
- 10.8 Il comunicato è redatto in conformità alle previsioni del regolamento di Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute nonché in conformità con le previsioni regolamentari dei mercati in cui sono quotati gli Strumenti Finanziari (ossia nell'ipotesi in cui la Società abbia strumenti di debito quotati su mercati diversi da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.). In ogni caso, il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che le informazioni fornite possono produrre sui prezzi degli Strumenti Finanziari e non deve contenere alcun elemento promozionale delle attività della Società o del Gruppo non inerente all'oggetto della comunicazione né essere redatto in modo tale da combinare elementi positivi con altri negativi al fine di mitigare l'impatto della diffusione dell'Informazione Privilegiata.
- 10.9 I Comunicati Stampa, devono essere redatti in conformità agli schemi di comunicati contenuti nella sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa *pro-tempore vigente*. Nello specifico, il Comunicato Stampa deve essere composto dai seguenti elementi:
- a) il codice identificativo di cui all'art. 65-ter del RE;
 - b) il titolo che contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto; nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo deve fare menzione di ciascun evento;

- c) il sommario che riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante e può essere omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto;
- d) il testo che riporta in forma articolata il contenuto della notizia secondo un indice liberamente scelto dalla Società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione; qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo;
- e) i contatti societari che contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'eventuale sito internet della Società.

10.10 Al fine di garantire una corretta comunicazione al pubblico, le funzioni Affari Legali & Societari, *Investor Relations* e Relazioni Esterne, ciascuna per i dati di propria competenza, sono tenute a:

- (i) riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;
- (ii) assicurare, nella eventuale versione in lingua straniera, che il contenuto sia aderente alla versione italiana;
- (iii) citare la fonte dell'informazione per i dati e notizie elaborati da terzi;
- (iv) indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
- (v) in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- (vi) indicare chiaramente la data di aggiornamento delle informazioni, ove rilevante.

10.11 Le Informazioni Privilegiate sono comunque diffuse il prima possibile qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, (i) non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a conoscenza, ovvero (ii) vi siano state carenze o disfunzioni nella relativa comunicazione al pubblico.

10.12 In merito alle Informazioni Privilegiate riguardanti il Gruppo, i legali rappresentanti delle Società Controllate devono fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Art. 11

Diffusione di Informazioni Privilegiate tramite il sito internet

11.1 La Società è tenuta a pubblicare tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico sul proprio sito internet, in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito internet indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

- 11.2 La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

Art. 12

Diffusione di Informazioni Privilegiate in presenza di rumours

- 12.1 Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali *rumours*, qualora vi sia la diffusione tra il pubblico, non ad iniziativa della Società, di Informazioni Privilegiate oggetto di Ritardo e concernenti la Società e/o le Società Controllate e/o il Gruppo e:
- il prezzo degli Strumenti Finanziari quotati vari in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente; e/o
 - anche a mercati chiusi ovvero nella fase di preapertura, tali *rumours* siano ritenuti idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari della Società o delle Società Controllate; e/o
 - vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana o Consob circa la diffusione di cd. *rumours* di mercato,
- 12.2 La FGIP, avvalendosi della FOCIP di volta in volta interessata, provvede ad una disamina della situazione per valutare l'opportunità e/o la necessità di informare il pubblico sulla veridicità dei *rumours* integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.
- 12.3 La necessità di informare il pubblico deve essere valutata anche alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo, in quanto *rumours* aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa indicano una violazione dell'obbligo di riservatezza.
- 12.4 Nel caso in cui sia rilevato un *rumour* sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza dell'Informazione Privilegiata non è più garantita, l'Emittente è tenuto a comunicare tempestivamente al pubblico la predetta informazione.
- 12.5 Delle suddette valutazioni, la FGIP dovrà darne immediata comunicazione all'AD, che assumerà le decisioni più confacenti al caso di specie. A tal fine, viene diffuso uno specifico Comunicato Stampa, previa approvazione dell'AD e, in sua assenza, del soggetto dal primo delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Regolamento.
- Qualora la società di gestione del mercato o la Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di *rumours*, la FGIP, avvalendosi dell'ausilio della FOCIP di volta in volta interessata, provvede ad una disamina della situazione per valutare l'opportunità/necessità di effettuare una comunicazione al pubblico. Delle suddette valutazioni la FGIP dovrà darne immediata comunicazione all'AD, ovvero, in sua assenza dal soggetto da questi delegato che assumerà le decisioni più opportune al caso di specie.
- 12.6 In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo Comunicato Stampa viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente art. 10 del presente Regolamento.

Art. 13*Diffusione di Dati Previsionali*

- 13.1 Per informazioni previsionali s'intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione della Società e del Gruppo (i "**Dati Previsionali**").
- 13.2 I Dati Previsionali possono essere messi a disposizione del pubblico esclusivamente con le modalità previste al precedente art. 10 del presente Regolamento. In questa ipotesi è necessario:
- (i) specificare le ipotesi di base che hanno condotto alla formulazione delle previsioni;
 - (ii) indicare chiaramente se si tratti di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale e indicare il rischio che gli stessi possano non essere conseguiti o conseguiti solo parzialmente o, in alternativa, inserire i cd. *safe harbour* o *forward looking statements* i quali consistono nell'indicazione che i fatti, eventi e circostanze esogeni possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e dei risultati comunicati al pubblico;
 - (iii) verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i Dati Previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informare senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro scostamento rilevante indicandone le motivazioni;
 - (iv) comunicare le valutazioni aziendali in merito a scostamenti significativi esistenti tra i risultati attesi dal mercato (c.d. *market consensus*) e quelli già diffusi dall'azienda in base alle previsioni interne.
- 13.3 Il monitoraggio circa l'andamento della gestione aziendale al fine di rilevare i suddetti scostamenti viene affidato alla funzione *Investor Relations*.
- 13.4 Ad eccezione dell'AD (e nel rispetto, comunque, nel presente Regolamento e della relativa disciplina), è fatto divieto a chiunque di rilasciare dichiarazioni che contengano informazioni previsionali relative alla Società o alle sue Controllate o all'intero Gruppo e che non siano state precedentemente inserite in Comunicati Stampa o documenti diffusi al pubblico.

Art. 14*Diffusione di Informazioni Privilegiate a terzi*

- 14.1 Le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate confidenzialmente dall'Emittente a soggetti terzi, previa autorizzazione e/o delega dell'AD o del soggetto dal primo delegato, in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale e a condizioni che tali soggetti terzi siano vincolati ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale e fermo restando quanto prescritto nel presente Regolamento.
- 14.2 Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società può comunicare confidenzialmente le Informazioni Privilegiate a soggetti terzi – quali:
- i consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;

- i soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- le banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti;
- le agenzie di *rating*;
- i rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- qualsiasi ufficio governativo, Banca d’Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

- 14.3 La Società provvede all’atto del rilascio di tali Informazioni Privilegiate ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione con cui i medesimi attestano per iscritto di essere consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico, nonché una dichiarazione di assunzione dell’obbligo di mantenere riservata e non comunicare a terzi dette Informazioni.
- 14.4 Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, le Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi non vincolati ad obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso di fuga di notizie, per tale intendendosi il venir meno della confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato in conformità alle applicabili disposizioni normative, la Funzione *Investor Relations*, sentito l’AD o del soggetto da questi delegato si attiverà per darne integrale comunicazione al pubblico senza indugio.

Art. 15

Il ritardo nella diffusione di Informazioni Privilegiate

- 15.1 Ai sensi dell’art. 17 Regolamento MAR, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione delle Informazioni Privilegiate qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
- (i) l’immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i suoi legittimi interessi;
 - (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
 - (iii) l’Emittente è in grado di garantire la riservatezza dell’Informazione Privilegiata.

Tali condizioni si applicano anche nel caso di Informazioni relative a processi prolungati.

Interesse legittimo

Alcune circostanze possono determinare il rischio che l’immediata comunicazione delle Informazioni Privilegiate al pubblico con tutta probabilità comporti un pregiudizio per la Società e/o le Società Controllate e/o l’intero Gruppo e, dunque, possono costituire un giustificato interesse a ritardare la comunicazione al mercato di determinate Informazioni Privilegiate (di seguito gli “**Interessi Legittimi**”).

In base alle Linee Guida e gli Orientamenti ESMA, è lecito supporre che gli Interessi Legittimi, di cui all'art. 17, comma 4, lett. a) MAR, possano subire un pregiudizio in conseguenza dell'eventuale immediata comunicazione delle relative Informazioni Privilegiate, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui:

- (i) la pendenza di trattative che potrebbero essere pregiudicate dalla comunicazione immediata al pubblico delle Informazioni Privilegiate (ad esempio trattative relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni);
- (ii) le decisioni prese o i contratti stipulati da un organo che necessitano dell'approvazione di un altro organo;
- (iii) lo sviluppo di nuovi prodotti o invenzioni con riferimento al quale la comunicazione immediata al pubblico potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale della Società o di una sua Società Controllata;
- (iv) la Società o una sua Società Controllata hanno intenzione di vendere o acquistare una partecipazione rilevante in altro emittente;
- (v) una autorità ha subordinato l'autorizzazione di una operazione straordinaria all'adempimento di determinate condizioni;
- (vi) la sostenibilità finanziaria della Società o delle sue Controllate è posta in serio ed imminente pericolo, anche non con riferimento all'applicazione di procedure concorsuali, e l'immediata comunicazione al pubblico delle relative Informazioni Privilegiate potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi degli azionisti attuali e/o potenziali, compromettendo il risanamento finanziario dell'Emittente e delle sue Controllate – resta inteso che il caso in esame non si riferisce alla possibilità di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata relativa ad un problema temporaneo di liquidità al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell'articolo 17 MAR.

La mera sussistenza di una o più fattispecie tra quelle sopra elencate, tuttavia, non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per l'applicazione del Ritardo. Ai fini del Ritardo, la Società ha l'onere di dare adeguata indicazione dei motivi sottesi alla decisione per cui un determinato interesse possa subire pregiudizio in conseguenza dell'immediata comunicazione delle relative Informazioni Privilegiate.

Effetto fuorviante

La possibilità di operare il Ritardo è, tuttavia, esclusa qualora la mancata immediata comunicazione delle Informazioni Privilegiate possa indurre in errore il pubblico con riferimento all'attuale situazione ed alle prospettive future (l'“**Effetto Fuorviante**”).

Secondo quanto esposto nelle Linee Guida e negli Orientamenti ESMA, il ritardo è considerato fuorviante per il pubblico, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:

- (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;
- (ii) ha ad oggetto il probabile mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della Società o del Gruppo qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;

- (iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interviste, campagne promozionali itineranti o altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società e/o dalle Società Controllate e/o dal Gruppo).

15.2 Nell'ipotesi in cui la Società:

- 1) abbia Interessi Legittimi a non diffondere un'Informazione Privilegiata; e
- 2) ciò non abbia Effetto Fuorviante per il mercato;

la diffusione dell'Informazione Privilegiata può essere ritardata, a condizione che la Società assicuri la riservatezza della stessa anche attraverso il rispetto delle norme di comportamento di cui al presente Regolamento.

È fatto, pertanto, divieto di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate delle quali la Società e/o le Controllate non siano in grado di garantire la riservatezza.

15.3 In presenza delle suddette condizioni, l'AD o, in sua assenza, del soggetto dallo stesso delegato decide se applicare o meno il Ritardo con riferimento all'Informazione Privilegiata oggetto di valutazione e, qualora decida di ritardare la comunicazione, redige, coadiuvato dai responsabili delle funzioni di volta in volta interessate, una relazione avente ad oggetto tale decisione, precisando le motivazioni a supporto della medesima ed inserendo tutte le informazioni richieste dalla normativa. La relazione viene conservata agli atti della Società debitamente sottoscritta.

L'AD è responsabile della valutazione delle circostanze indicate di cui al punto 15.2 del presente articolo e ha i necessari poteri al fine di:

- (i) ritardare la comunicazione,
- (ii) individuare le ragioni del ritardo,
- (iii) decidere il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali *rumours* di mercato al fine di garantire il rispetto del requisito sub 15.2 n. (2) del presente Regolamento.

15.4 Qualora l'AD decida di ritardare la comunicazione, la decisione viene comunicata senza indugio agli altri componenti FGIP, che formalizzeranno la predetta decisione tramite registrazione su uno strumento tecnico (il "**Registro del Ritardo**") che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- (i) data e ora:
 - (a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (c) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (ii) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - (d) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (e) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (f) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;

- (g) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
 - (iii) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (b) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
- 15.5 La FGIP garantisce la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto del Ritardo nonché la predisposizione e piena operatività dei presidi volti alla garanzia della predetta riservatezza e, nello specifico, idonei a:
- (i) impedire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diversa da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
 - (ii) informare le persone che hanno accesso a tali informazioni circa gli obblighi che ne derivano e le possibili sanzioni in caso di violazione dei predetti obblighi.
- 15.6 Il Responsabile della Funzione Affari Legali & Societari redige il rapporto da trasmettere alla autorità competente. Il testo di avvenuto ritardo illustra le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente art. 15 del Regolamento nonché la data e l'ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata e le motivazioni del ritardo.
- 15.7 Qualora l'Emittente, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale svolgimento della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o meno, l'Informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, l'Emittente deve dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'Informazione medesima, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
- 15.8 L'AD, con l'ausilio degli altri componenti della FGIP, monitora la permanenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata. Qualora, nel corso del monitoraggio venga rilevato il venir meno di una delle condizioni che hanno consentito il Ritardo, l'AD ovvero, in sua assenza, un altro componente della FGIP dal primo designato, provvede ad attivare la funzione *Investor Relations* in modo da procedere quanto prima alla pubblicazione del Comunicato Stampa avente ad oggetto l'Informazione Privilegiata.
- 15.9 Immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, l'Emittente notifica alla Consob la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di Ritardo e fornisce nella notifica per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il Ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:
- identità dell'Emittente (ragione sociale completa);
 - identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;

- estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico);
- data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

- 15.10 La notifica alla Consob è indirizzata a consob@pec.consob.it, specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”, ovvero con le modalità dalla prima comunicata. La suddetta relazione deve essere conservata a cura della FGIP.
- 15.11 Non è necessario effettuare la suddetta notifica se, dopo la decisione in merito al Ritardo della pubblicazione, l’Informazione non viene comunicata la pubblico in quanto ha perduto il suo carattere privilegiato.

Art. 16

Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni

- 16.1 I Destinatari del presente Regolamento nonché i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’implementazione del medesimo e nelle attività che vi afferiscono sono tenuti al rispetto della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente in materia e/o degli obblighi imposti dal Regolamento medesimo nonché delle norme e dei principi di comportamento sanciti nel “Modello organizzativo, di gestione e controllo” adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il “**Decreto 231**”).
- 16.2 La violazione della predetta disciplina normativa e regolamentare e/o degli obblighi imposti dal presente Regolamento comportano l’applicazione delle sanzioni di seguito riportate e di quelle previste dalla predetta disciplina.
- 16.3 L’abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato in violazione della disciplina normativa e regolamentare italiana ed europea *pro tempore* vigente in materia comportano:
- la configurazione, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile dell’applicazione di sanzioni penali e/o amministrative ai sensi delle norme del TUF applicabili e nel rispetto del MAR, della MAD II e della ulteriore disciplina europea vigente;
 - la responsabilità amministrativa della Società e/o delle Società Controllate secondo quanto previsto nel TUF e nel Decreto 231 in quanto applicabili e nonché nel rispetto del MAR e della vigente normativa europea.
- 16.4 La violazione delle norme del presente Regolamento comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nei confronti del responsabile da parte della Società e/o delle Società Controllate, ciascuna per quanto di propria spettanza, ed in particolare:

- a) per i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno della Società;
 - b) per i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere;
 - c) per gli amministratori e sindaci, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.
- 16.5 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 16.6 La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire, ciò nonostante, un grave danno per la Società, anche in termini di immagine pubblica, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. Pertanto, il soggetto che ha perpetrato la violazione è integralmente responsabile nei confronti della Società per i danni di qualsivoglia natura subiti dalla stessa in ragione della violazione commessa.
- 16.7 Con riferimento ai soggetti non dipendenti, la Società e/o le Società Controllate si riservano di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto e, se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'AD, eventualmente comunicare al mercato le violazioni commesse dagli stessi.
- 16.8 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Regolamento è l'AD della Società ovvero, nel caso di suo impedimento, il soggetto dal medesimo delegato. Nel caso in cui la violazione sia commessa dall'AD, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Consiglio di Amministrazione della Società ed l'AD non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della Società.

Art. 17

Le Società Controllate

- 17.1 La Società, a cura della FGIP, trasmette il presente Regolamento all'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata, italiana o estera, facente parte del Gruppo.
- 17.2 Le Società Controllate sono tenute a prendere atto del contenuto del presente Regolamento al fine di porre in essere le procedure necessarie per la corretta gestione delle Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti per il Gruppo.
- 17.3 *I flussi informativi delle Società Controllate*
- L'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, il soggetto da esso indicato, dovrà portare tempestivamente all'attenzione della FGIP della Società le informazioni idonee ad assumere un carattere privilegiato, generatesi all'interno della Società Controllata, e trasmettere alla FGIP stessa ogni documentazione utile alle valutazioni e degli adempimenti di cui ai punti successivi.

Ciascuna Società Controllata, previa mappatura delle aree potenzialmente idonee a generare delle Informazioni Rilevanti/Privilegiata, istituisce al suo interno le relative FOCIP. Queste ultime, nel supportare l'organo amministrativo, avranno cura di raccogliere e custodire informazioni e documenti inerenti Informazioni Riservate, generate all'interno della rispettiva area di competenza, che per loro caratteristiche possano divenire potenzialmente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.

Resta inteso che, la valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti che caratterizzano l'Informazione come privilegiata e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ovvero – nei casi in cui la legge lo consenta – di ritardare la predetta comunicazione, è rimessa alla FGIP nella persona dell'AD della Società ovvero, in caso di assenza, dal soggetto dal medesimo delegato, tenendo conto della documentazione e di ogni altra informazione ricevuta dagli altri componenti della FGIP.

Le Società Controllate dovranno comunicare tempestivamente alla FGIP i soggetti che avranno accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione nel Registro *Insider*.

Nel caso in cui la Società Controllata instauri rapporti con soggetti che agiscono in nome e per conto della Società Controllata medesima e che abbiano accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate per l'Emittente, detti soggetti dovranno essere iscritti nella sezione permanente del Registro *Insider*.

17.4 Comunicazione al pubblico

La comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle Società Controllate è effettuata a cura della Società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Le Società Controllate devono astenersi dal diffondere e/o comunicare all'esterno in autonomia le Informazioni Privilegiate.

Qualora la Società decida di ricorrere alla facoltà di ritardare la diffusione dell'Informazione Privilegiata, la FGIP ne informa immediatamente la Società Controllata, affinché la stessa adotti le opportune cautele finalizzate a:

- impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle iscritte nel Registro *Insider*;
- porre in essere ogni possibile cautela e presidio al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'informazione;
- garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni abbiano assunto ogni obbligo giuridico e regolamentare che ne deriva e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro *Insider*.

La Società Controllata, è tenuta ad informare senza indugio la FGIP nel caso in cui non sia più in grado di garantire la riservatezza delle informazioni di cui si intenda ritardare o si è ritardata la diffusione, ovvero se la riservatezza sia venuta meno, affinché l'Emittente provveda senza indugio, secondo le modalità previste dalla legge, alla comunicazione al mercato delle predette informazioni.

17.5 Altre comunicazioni e relazioni esterne

I rapporti con la stampa, gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla Società e/o alle Società Controllate (che non rientrino nelle normali attività operative della Società e/o della Società Controllata) avverranno di norma esclusivamente a cura della Società attraverso la funzione Investor Relations.

Eventuali deroghe a quanto sopra previsto dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dall'AD della Società ovvero, in caso di sua assenza, dal soggetto delegato dal primo - che dovrà, altresì, definire i contenuti della comunicazione al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alla parità informativa tra i diversi operatori e rispetto al mercato.

Art. 18

Rapporti con i terzi

18.1 Rapporti con organi di stampa

Al fine di assicurare la corretta gestione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, la funzione *Investor Relations* è competente a curare i rapporti con gli organi di stampa, in coordinamento, ove necessario, con le competenti funzioni aziendali, che garantiscono l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza delle informazioni oggetto di divulgazione.

L'AD, nonché altri soggetti espressamente autorizzati, possono rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società e/o le Società Controllate e/o il Gruppo nonché partecipare agli incontri con i giornalisti. Le eventuali dichiarazioni da parte dell'AD o degli altri soggetti autorizzati concernenti Informazioni Rilevanti devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

18.2 Rapporti con gli analisti finanziari

A tutela della parità informativa tra i diversi operatori, qualora l'Emittente organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato, la Funzione *Investor Relations*:

- (i) comunica anticipatamente alla Consob e a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro e trasmette alla stessa la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- (ii) apre la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblica un Comunicato Stampa che illustra i principali argomenti trattati.

Nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano riscontrate Informazioni Privilegiate, viene predisposto apposito Comunicato Stampa da fornire al mercato, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Nel caso in cui, in occasione di incontri con la comunità finanziaria, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, viene predisposto dalla Funzione *Investor Relations*, previa approvazione dell'AD ovvero, in caso di suo impedimento, del soggetto dal primo delegato, un Comunicato Stampa da diffondersi tempestivamente secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

18.3 Sondaggi di mercato

La Società può reputare opportuna la comunicazione di alcune informazioni, anche aventi natura di Informazioni Privilegiate, in via confidenziale, a uno o più potenziali investitori, in un momento antecedente la divulgazione ufficiale al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per la relativa operazione, i termini e le condizioni della stessa (dimensioni, il prezzo, ecc.), (il "**Sondaggio di Mercato**") nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 11 MAR, dal Reg. di esecuzione UE

2016/960, dal Reg. di esecuzione UE 2016/959, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni normative in vigore.

La decisione circa l'opportunità o meno di effettuare uno o più Sondaggi di Mercato è assunta dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'AD o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto dal primo delegato.

Prima di procedere al Sondaggio di Mercato, la FGIP, con l'ausilio delle FOCIP deve:

- valutare se il Sondaggio di Mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate o è ad essa connesso;
- predisporre una breve registrazione scritta che riporti le conclusioni del processo di valutazione di cui al punto precedente ed i motivi ad esse sottesi;
- provvedere all'aggiornamento delle registrazioni scritte che si riferiscono al Sondaggio di Mercato;
- ottenere dal soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate ed informare il medesimo che:
 - (i) è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono,
 - (ii) è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono,
 - (iii) accettando di ricevere le Informazioni Privilegiate, egli si impegna a mantenere riservate le medesime;
- effettuare e conservare una registrazione di tutte le informazioni fornite al soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato, tra cui le Informazioni Privilegiate fornite conformemente ai punti che precedono e l'identità dei potenziali investitori ai quali le Informazioni Privilegiate sono state comunicate ivi incluse, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
- su richiesta dell'autorità competente, fornire tali registrazioni scritte.

Qualora le informazioni comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato cessino di essere ritenute Informazioni Privilegiate dalla Società, la stessa, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.

La Società conserva le registrazioni del Sondaggio di Mercato per un periodo di almeno 5 anni.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di un soggetto che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta un Sondaggio di Mercato, a condizione che:

- le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli;
- la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

Art. 19*Modifiche al Regolamento*

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è competente ad apportare al presente Regolamento modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale.
- 19.2 L'AD è autorizzato ad apportare al presente Regolamento modifiche e/o integrazioni di carattere meramente formale, che si rendessero necessarie a seguito di novelle legislative o a modifiche dell'organizzazione della Società, ed è tenuto a informarne il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva dello stesso, il quale provvede alla successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte nella medesima riunione.
- 19.3 Il Responsabile dell'aggiornamento del presente Regolamento è la FGIP.

Art. 20*Archiviazione*

- 20.1 La documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente Regolamento, compreso l'eventuale scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della Funzione *Investor Relations* della Società per almeno 5 anni nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Registro *Insider* di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 21*Entrata in vigore*

- 21.1 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2018 e pubblicato sul sito internet del Gruppo (www.gruppo24ore.ilsole24ore.com) nella sezione *corporate governance*. Il presente Regolamento sostituisce quelli di pari oggetto approvati precedentemente.

ALLEGATO 1

**Regolamento per la tenuta degli elenchi delle persone che hanno accesso
alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate**

- 1.1 **Istituzione dei Registi Insider e RIL**- La Società istituisce o ne affida la cura a soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, il Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (“**Registro Insider**”) e l’elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Rilevanti (“**Relevant Information List**”, brevemente “**RIL**”).
L’Insider List è istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 MAR, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 347 della Commissione del 10 marzo 2016, nonché dell’art. 115- *bis* TUF.
La Relevant Information List è volta ad assicurare la tracciabilità delle persone aventi accesso ad Informazioni Rilevanti, ciò nella più ampia ottica di un efficace monitoraggio dell’informazione societaria anche al fine dell’adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate. La RIL è gestita seguendo le modalità previste per l’Insider List e rimane alimentata fintantoché l’Informazione Rilevante non è qualificata come Privilegiata.
- 1.2 **Sezioni dei Registi Insider e RIL** - Il Registro Insider e il RIL sono ciascuno organizzati in sezioni distinte, in base – rispettivamente – alle singole Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Rilevanti. Inoltre i registri prevedono una sezione dedicata alle persone che hanno accesso permanente alle informazioni Rilevanti e/o Privilegiate. Le persone inserite nella “sezione degli accessi permanenti” hanno per funzione o posizione sempre accesso a tutte le informaz
- 1.3 ioni privilegiate sin dalla loro individuazione. Pertanto, nella sezione degli accessi permanenti dovrebbe essere presente un numero estremamente basso di persone.
- 1.4 **Inserimento e cancellazione dell’insider List e nella RIL** - In ciascuna delle sezioni sono iscritti tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Riservate e/o Privilegiate. In particolare, sono iscritti i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i collaboratori con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o di rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Riservate e/o Privilegiate, quali a esempio consulenti legali, fiscali, aziendali, finanziari, contabili, inclusa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società e le agenzie di rating del credito. A tal fine il Direttore Personale & Operations comunica al Direttore Affari Legali & Societari le variazioni dell’organico aziendale al fine di assicurare che il Registro Insider sia costantemente aggiornato.

I dati da riportare nell’Insider List e nella RIL al momento dell’iscrizione sono i seguenti:

- a) cognome, nome, cognome di nascita, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza comprensivo di Cap, codice fiscale, numeri di telefono professionali e privati (fissi e mobili), società presso la quale (o per conto della quale) lavora, nonché indirizzo di posta elettronica o numero telefax;
- b) la funzione ed il motivo di accesso alle Informazioni Privilegiate ovvero Rilevanti;
- c) la data in cui il titolare ha ottenuto l’accesso alla Informazione Privilegiata ovvero Rilevante.
- d) la data in cui il titolare ha cessato di avere accesso alla Informazione Privilegiata, ovvero Rilevante;
- e) la data di formazione dell’elenco di ciascuna sezione;
- f) in caso di aggiornamento delle informazioni di cui ai precedenti punti, la data in cui tale aggiornamento è avvenuto e la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.

Ove il soggetto (esterno) avente accesso ad Informazioni Rilevanti ovvero Privilegiate della Società sia una società, un’associazione o altro ente (così, ad esempio, gli studi professionali, le società di revisione, etc.) all’interno, rispettivamente, della RIL e dell’Insider List devono essere inseriti i dati relativi alle persone fisiche appartenenti alla società, associazione o ente che hanno accesso alle predette Informazioni.

All’interno della RIL, inizialmente, sono iscritti i soggetti individuati nell’ambito dell’attività di mappatura di cui all’art. 6.4 della Procedura. Man mano che l’Informazione Rilevante si evolve, le persone che cessano di avere accesso a tali evoluzioni sono cancellate dalla RIL ed, al contempo, le persone che iniziano ad avervi accesso sono via via ivi iscritte, in base a quanto indicato nell’ambito

dell'attività di mappatura di cui all'art. 6.3 della Procedura, fermo restando che in ciascuna fase la FGIP è informata dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella mappatura che hanno accesso alla specifica informazione rilevante, anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia). La FGIP provvede quindi a comunicare al Soggetto responsabile della tenuta dell'Insider List e della RIL la necessità di aggiornare la RIL.

Quando un'Informazione Rilevante è qualificata come Privilegiata, le persone iscritte nella RIL vengono cancellate dalla RIL ed inserite nell'Insider List.

All'interno delle sezioni dell'Insider List sono altresì iscritti i soggetti in possesso di Informazioni che abbiano assunto natura Privilegiata senza che, per natura dell'Informazione stessa o per le circostanze del caso, sia stato possibile mappare tali Informazioni in un momento anteriore – e, dunque, eventualmente non preventivamente iscritti all'interno della RIL – rimanendo tali soggetti iscritti nell'Insider List nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'Informazione è qualificata come Privilegiata ed il momento in cui l'Informazione Privilegiata è fatta oggetto di Comunicato, come infra specificato.

Il Responsabile dei Registri cancella una persona iscritta nell'Insider List allorché l'Informazione Privilegiata, in relazione alla quale tale persona è stata iscritta, sia divenuta, anche successivamente all'attivazione della procedura di ritardo di cui all'articolo 15 della Procedura, di dominio pubblico anche a seguito dell'emissione di un Comunicato da parte della Società.

- 1.5 **Comunicazioni** - Nel momento in cui una persona è iscritta nella Insider List, il Responsabile dei Registri invia alla stessa la *Lettera iscrizione Registro Insider* secondo il modello di seguito riportato; viceversa, quando una persona è cancellata dall'Insider List, il Responsabile dei Registri invia alla stessa *Lettera Cancellazione Registro Insider* secondo il modello di seguito riportato. Nessuna comunicazione agli iscritti o ai cancellati è necessaria al momento dell'iscrizione nella RIL. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'Insider List sono mantenuti per almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 1.6 **Misure preventive** - Coerentemente con quanto indicato dal Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la modalità di tenuta dei Registri RIL e Insider garantisce:
- la tracciabilità del percorso delle informazioni rilevanti, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse;
 - l'adeguatezza dei controlli al fine di evitare violazione degli obblighi interni di riservatezza;
 - l'accesso limitato alle informazioni rilevanti, assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti.

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative**Articolo 30****Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Capo II
Sanzioni penali (1)

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). (2)

(1) Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

(2) V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni ⁽³⁾

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l' applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. ⁽⁴⁾

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. ⁽⁵⁾

Capo III**Sanzioni amministrative**Art. 187-bis ⁽⁶⁾

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

(3)V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

(4)V. ndr al Titolo I-bis.

(5)V. ndr al Titolo I-bis.

(6)V. ndr al Titolo I-bis.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter⁽⁷⁾

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni⁽⁸⁾ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
 - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell' applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾V. ndr al Titolo I-bis.

⁽⁸⁾ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

⁽⁹⁾Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale. ⁽¹⁰⁾

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. ⁽¹¹⁾

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”***Art. 25-sexies*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.**“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”***Art. 7**(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*

⁽¹⁰⁾V. ndr al Titolo I-bis.

⁽¹¹⁾V. ndr al Titolo I-bis.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO 2 & 3
MAPPATURA INFORMAZIONI RILEVANTI
Identificazione delle FOCIP

INFORMAZIONE RILEVANTE	FOCIP										
	Amministratore Delegato	Membri del Consiglio di Amministrazione	Collegio Sindacale	Direzione Affari Legali	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Direzione Operation, Acquisti e Servizi Generali	Direzione Personale	Direzione Commerciale	Direzione Audit, Compliance e Risk	Direzione Information Technologies	Investor Relator
<i>variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società</i>	x	x	x	x	x						x
<i>partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture in genere</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>avvio e stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x			x
<i>contratti di finanziamento attivi ed emissione di prestiti obbligazionari</i>	x	x	x	x	x						x
<i>progetti di investimento specifici</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
<i>riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni, operazioni sul capitale</i>	x	x	x	x	x						x
<i>qualsiasi tappa intermedia dei processi sopra descritti</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>contenzioso legale</i>	x			x							x
<i>risultati contabili periodici</i>	x	x	x	x	x						x
<i>composizione del management</i>	x						x				x
<i>piani di incentivazione del management</i>	x	x	x		x		x				x
<i>attività dei revisori</i>	x				x				x		x
<i>operazioni sul capitale</i>	x	x	x	x	x						x
<i>emissione di strumenti finanziari</i>	x	x	x	x	x						x
<i>caratteristiche degli strumenti finanziari emessi</i>	x	x	x	x	x						x
<i>operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building</i>	x	x	x	x	x						x
<i>procedure concorsuali</i>	x	x	x	x	x						x
<i>revoca di affidamenti bancari</i>	x			x	x						x
<i>svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio</i>	x	x	x		x						x
<i>brevetti, licenze, diritti, ecc</i>	x			x		x		x		x	x
<i>insolvenze di importanti debitori</i>	x				x	x					x
<i>distruzione o danneggiamento di beni non assicurati</i>	x					x		x			x
<i>andamento della gestione</i>	x	x	x		x						x
<i>variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)</i>	x	x	x	x	x						x
<i>ricevimento o annullamento di ordini importanti</i>	x			x	x	x		x			x
<i>ingresso in nuovi (o uscita da) mercati</i>	x					x		x			x
<i>modifica dei piani di investimento</i>	x	x	x		x	x					x
<i>policy di distribuzione di dividendi</i>	x	x	x		x						x